



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

## CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

**Ord. n. 594**

**Prot. Gen. n. 114176 del 24 dicembre 2019**

**OGGETTO: EVENTO DENOMINATO CAPODANNO A CIVITAVECCHIA 2019 -  
PIAZZA FRATTI – 31.12.2019/01.01.2020:**

- 1. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE IN BOTTIGLIE O BICCHIERI IN VETRO E LATTINE;**
- 2. DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE;**
- 3. DIVIETO DI INGRESSO NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE CON SPRAY AL PEPERONCINO, ARTIFIZI PIROTECNICI E OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;**

### **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- nell'ambito delle politiche di animazione del centro cittadino, in particolare riferimento a festività e ricorrenze varie, si collocano iniziative pubbliche di aggregazione a cui sono associate iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande;
- nella serata di san Silvestro, 31 dicembre di ogni anno, è consuetudine festeggiare l'arrivo del nuovo anno anche con manifestazioni da tenersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che per l'anno 2019/2020 è prevista in piazza Fratti la manifestazione musicale denominata CAPODANNO A CIVITAVECCHIA 2019;
- la particolare ricorrenza del Capodanno, la gratuità del concerto organizzato, per la quale si prevede un elevato affollamento e il diffondersi nel territorio comunale, soprattutto tra i giovani, dell'abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche, oltre a causare gravi rischi per la salute, comporta limitazioni alla fruizione e al godimento da parte dei cittadini degli spazi urbani, per il clima di insicurezza che si viene a creare, soprattutto nelle ore serali e notturne, in relazione agli usuali comportamenti di coloro che si trovano sotto l'effetto di sostanze alcoliche e superalcoliche;
- è doveroso ed urgente intervenire a tutela della sicurezza urbana e della pacifica convivenza civile insidiata da frastuoni e schiamazzi correlati all'eccessivo consumo di alcool, nonché dall'abbandono di contenitori di vetro che, specie in orario serale e notturno e in occasione di manifestazioni che prevedono un notevole affollamento di persone, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei partecipanti;

- l'art.14 *ter* della legge 30/03/2001 n.125 prevede che **chiunque** vende bevande alcoliche ai minori di anni 18, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. In quest'ottica chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente all'atto dell'acquisto l'esibizione di un documento di identità tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- **chiunque** vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 24:00 alle ore 07:00, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 20:00 alle ore 07:00 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- gli artt. 19 e 20 del vigente Regolamento di Polizia urbana prescrivono gli obblighi per gli **esercenti ed i commercianti in genere** di evitare ed impedire di gettare, di lasciar cadere ed abbandonare sul suolo pubblico ogni qualsivoglia residuo rifiuto di qualsiasi natura connesso con l'attività commerciale svolta;
- l'affollamento nei luoghi pubblici in occasione di manifestazioni di qualsiasi genere è di per sé potenziale causa di pericolo per la pubblica incolumità, l'eventuale presenza di persone detentrici di oggetti atti ad offendere di qualsiasi genere nonché di spray urticanti che pur trovandosi, questi ultimi, in commercio legalmente per opportune ipotesi di difesa personale, se utilizzati in maniera inopportuna in un contesto di sovraffollamento di persone possono essere causa di panico e devolvere in vera e propria emergenza;

**Ravvisata**, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che durante la manifestazione in programma per il 31.12.2019 alle ore 21.00 in piazza Fratti, possano verificarsi comportamenti e fatti lesivi della pubblica incolumità derivanti dalla presenza di persone moleste in stato di ebbrezza alcolica o di persone in possesso anche temporaneo di spray al peperoncino (urticanti) e oggetti atti ad offendere di qualsiasi genere;

**Considerato che** la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, concretizzando in tal modo anche il requisito della contingibilità;

#### **Visti:**

- le Circolari in materia di manifestazioni pubbliche n. 555/OP/001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n° 0217648 del 19.06.2017 della Prefettura di Roma, n. 11464 del 19 giugno 2017 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n° 9925 del 20.07.2017 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno n° 11001/1/110 del 18.07.2018;
- la nota della Questura di Roma Commissariato P.S. Distaccato di CIVITAVECCHIA Cat.II/2019 del 20.12.2019;
- D.L. n.92/2008, convertito con legge n° 125/2008;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.l.gs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
- l'art.2 lett.b) ed e) del D.M. 05/08/2008;
- la legge n.689/1981 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n.114/98 e la L.R. n° 22 del 06.11.2019 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande;
- il vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Civitavecchia;
- gli artt. 689, 690, 691 c.p.;
- il D.L. n.117 del 2007 (convertito in legge n.160 del 02/10/2007);
- la L. 30 marzo 2001 n.125;
- la L. 07 luglio 2009 n.88;
- l'art. 54, comma 4 del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.115/2011, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali

dell'Ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito nella legge 8 aprile 2017, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle Città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione" che prevede la possibilità per i Sindaci, con proprie Ordinanze, ex art. 54, 4° comma, del Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. di intervenire per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano e sicurezza pubblica;
- l'art. 650 c.p.;
- la legge 125/01.

**Dato atto che:**

- ✓ la presente Ordinanza verrà comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Roma;

## **ORDINA**

**in occasione della manifestazione musicale gratuita denominata CAPODANNO A CIVITAVECCHIA 2019 che si terrà in piazza Fratti nella serata del 31 dicembre 2019 dalle ore 21.00 e fino alle ore 01.00 del 01 gennaio 2020:**

**1. ai titolari o gestori di**

- ✓ attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- ✓ circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci,
- ✓ attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non,
- ✓ esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande,

**che operano nel centro abitato del Comune di Civitavecchia:**

- **il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in bottiglie E bicchieri in vetro e lattine ;**
- **il divieto assoluto di vendita di sostanze superalcoliche;**
- **l'obbligo di posizionare idonei contenitori, anche per il deposito dei rifiuti, in**
- **corrispondenza dell'area di ingresso ai locali, al loro interno, nonché negli spazi/aree occupate da *dehor*;**

**2. all'organizzatore della manifestazione sig. Massimiliano PETRONILLI che ottempererà anche a mezzo dell'apposito personale preposto alla sicurezza:**

- il divieto di ingresso nell'area della manifestazione di persone aventi al seguito oggetti di qualsiasi genere ritenuti atti ad offendere, spray al peperoncino (urticante) e artifici pirotecnici di ogni genere;

## **DISPONE:**

- che la presente Ordinanza debba intendersi efficace dalle ore 21.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 01.00 del 01 gennaio 2020;
- la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Prefetto e Questore di Roma, anche per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la massima diffusione mediante l'inserimento sul sito *web* istituzionale del Comune di Civitavecchia e l'informazione alla popolazione attraverso i *mass-media*, gli organi di stampa e i *blog* locali;
- la trasmissione del provvedimento all'Autorità portuale, alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia locale di Civitavecchia, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è il Comm. Coord. Enrico BIFERARI Vice Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia.

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è soggetto alla sanzione amministrativa *ex art. 7 bis* del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

La recidiva verrà ritenuta sussistente qualora venga commessa la stessa violazione per due volte nell'arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se sia proceduta dal versamento della sanzione comminata mediante pagamento in misura ridotta.

### **RICORSI**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**

**Avv. Ernesto TEDESCO**

**ERNESTO** Firmato digitalmente  
da ERNESTO TEDESCO  
**TEDESCO** Data: 2019.12.24  
13:00:11 +01'00'